

LEGGE 23 GENNAIO 1992, N. 32

Disposizioni in ordine alla ricostruzione nei territori di cui al testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio '81 e del marzo '82.

Gli interventi a favore della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici, regolati dalle disposizioni del testo unico, approvato con decreto legislativo n. 76/90, vengono integrati e modificati dalla legge 32/92.

Il finanziamento di tali interventi ammonta complessivamente 4.300 md., reperiti mediante apposite operazioni di mutuo, da ripartire tra le amministrazioni dello Stato e gli enti locali interessati, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica. L'onere per capitale ed interessi di tali mutui, per un totale di 7.800 md., è a carico dello Stato. Per far fronte all'ammortamento sono autorizzati limiti di impegno decennali di 260 md. a partire dal '93 e di 520 md. dal '94.

La quota relativa al '94, di 260 md., è stata variata dalla legge di assestamento n. 554/94 in 160 md..

La Legge finanziaria 94 (538/93) rinvia la prima annualità del limite di impegno (520 md.) autorizzata per il '94 al '95.

Per il '97 è iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro la somma di 780 md., con nota di variazione al bilancio '97 si è proceduto alla suddivisione dell'importo in c/capitale per 430 md. ed in componente interesse per 350 md..

Situazione a tutto il 1996
(in md: di lire)

a) autorizzazioni complessive	7.700,00 (*)
b) autorizzazioni a tutto il 1996	1.980,00
c) impegni assunti a tutto il 1996	1.980,00
d) pagamenti effettuati a tutto il 1996	849,39
e) autorizzazioni previste per il 1997 ed anni successivi	5.720,00

Esercizio 1997

a) impegni assunti nei primi sei mesi	83,21
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	83,21
c) impegni previsti per i successivi sei mesi	
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	

(*) 7.800 a 7.700 md. per effetto della decurtazione (100 md.) dovuta alla legge di assestamento 554/94

LEGGE n. 139/92 ART. 4

Interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna

La legge 139/92 per il proseguimento dei programmi di intervento per la salvaguardia di Venezia ed il suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale e socio-economico (L. 798/84), autorizza limiti di impegno quindicennali.

In particolare l'art. 4 della legge prevede interventi di competenza della regione Veneto in materia di disinquinamento, risanamento, tutela ambientale e prevenzione dell'inquinamento del bacino idrografico sversante nella laguna di Venezia. Per tali opere sono previsti, inizialmente, limiti di impegno di 32,85 md. a decorrere dal '93 e di 31,5 md. dal '94 per un periodo di 15 anni (90% delle quote indicate nell'art. 2 comma 3 della legge). L'onere è a carico del Ministero del Tesoro sul capitolo 7864.:

La legge 539/95 (art. 7 comma 2), in coerenza con gli obiettivi dei programmi diretti alla salvaguardia di Venezia e laguna, ha autorizzato, per gli interventi della regione Veneto, nuovi limiti di impegno quindicennali di 3,0 md. dal '96 e 5,13 md. dal '97 (90% degli importi 3,33 md. e 5,70 md.)).

Successivamente il D.L. 408 del 1996 (convertito in L. 515/96), per il proseguimento dei programmi, ha posto ulteriori limiti di impegno per 15 anni : 17,82 md. dal '97 e 9,90 md. dal '98 (90% di 19,8 md. e 11,0 md.).

A fronte di tali disposizioni la Regione ha stipulato un mutuo con l'IMI che è entrato in ammortamento nel 1996:

Situazione a tutto il 1996
(in md. di lire)

a) autorizzazioni complessive	1.502,94
b) autorizzazioni a tutto il 1996	165,89
c) impegni assunti a tutto il 1996	98,55
d) pagamenti effettuati a tutto il 1996	4,38
e) autorizzazioni previste per il 1997 ed anni successivi	1.337,05

Esercizio 1997

a) impegni assunti nei primi sei mesi	26,28
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	26,28
c) impegni previsti per i successivi 6 mesi	
d) pagamenti previsti per i successivi 6 mesi	

LEGGE n. 139/92 ART. 5

Interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna - progetto integrato

All'articolo 5 della legge 139/92 è prevista la realizzazione di un progetto integrato per la salvaguardia di Venezia di competenza del comune di Venezia, della provincia di Venezia, della regione Veneto, della società aeroporti di Venezia (SAVE SpA), della città di Chioggia e del consorzio Venezia Nuova.

Una quota, pari al 10% delle disponibilità derivanti dai limiti di impegno quindicinali, indicati nell'art.2 comma 3 della L.139/92, viene destinata alla esecuzione delle opere igienico-sanitarie, rientranti nel progetto la cui forma unitaria ha lo scopo di garantire l'omogeneità tecnico progettuale, il coordinamento della fase realizzativa e la necessaria integrazione delle risorse finanziarie.

Sono previsti, inizialmente, limiti di impegno di 3,65 md. a decorrere dal '93 e di 3,5 md. dal '94 per un periodo di 15 anni. L'onere è a carico del Ministero del Tesoro (capitolo 7865).

La legge 539/95 (art.7, comma 2), in coerenza con gli obiettivi dei programmi diretti alla salvaguardia di Venezia e laguna, ha autorizzato, per la realizzazione del piano integrato, nuovi limiti di impegno quindicinali di 0,33 md. dal '96 e 0,57 md. dal '97 (10% degli importi 3,33 md. e 5,70 md.)).

Successivamente il D.L. 408 del 1996 (convertito in L.515/96), per il proseguimento dei programmi, ha posto ulteriori limiti di impegno per 15 anni : 1,98 md. dal '97 e 1,10 md. dal '98 (10% di 19,8 md. e 11,0 md.).

Situazione a tutto il 1996
(in md. di lire)

a) autorizzazioni complessive	166,99
b) autorizzazioni a tutto il 1996	18,43
c) impegni assunti a tutto il 1996	10,95
d) pagamenti effettuati a tutto il 1996	-
e) autorizzazioni previste per il 1997 ed anni successivi	148,56

Esercizio 1997

- a) impegni assunti nei primi sei mesi
- b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi
- c) impegni previsti per i successivi 6 mesi
- d) pagamenti previsti per i successivi 6 mesi

LEGGE N. 108/96 ART. 15

Disposizioni in materia di usura

L'art. 15 della legge 108/96, istituisce presso il Ministero del Tesoro il "Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura" di entità pari a 300 md., da costituire con quote di 100 md. per ciascuno degli anni finanziari 1996, '97 e '98 (capitolo 4501 del Tesoro).

La disponibilità del capitolo dovrà essere utilizzata per l'erogazione di contributi a favore:

- di appositi fondi speciali (70% del fondo), costituiti dai consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi (Confidi) istituiti dalle associazioni di categoria imprenditoriali e dagli ordini professionali;
- delle fondazioni ed associazioni (30% del fondo) il cui scopo, risultante dall'atto costitutivo e dallo statuto, sia la prevenzione del fenomeno dell'usura, e che siano iscritte in apposito elenco tenuto dal Ministero del Tesoro.

La prevenzione deve essere attuata attraverso forme di tutela, assistenza ed informazione, offrendo anche garanzie alle banche ed agli intermediari finanziari per favorire l'erogazione di finanziamenti a soggetti che incontrano difficoltà di accesso al credito.

Per la gestione del fondo e l'assegnazione dei contributi è prevista sia l'istituzione di una commissione costituita dai rappresentanti dei ministeri del Tesoro, dell'Industria e del Dipartimento per gli affari sociali, che l'adozione di un regolamento di gestione (comma 8).

A tutt'oggi, a causa della mancata emanazione di detto regolamento, non risulta effettuata alcuna concreta attività di erogazione dei fondi. E' comunque disposto, per espressa indicazione dell'art.7 lettera g del DL. 67/97, il mantenimento in bilancio delle disponibilità iscritte nell'anno '96.

Situazione a tutto il 1996
(in md. di lire)

a) autorizzazioni complessive	300,00
b) autorizzazioni a tutto il 1996	100,00
c) impegni assunti a tutto il 1996	
d) pagamenti effettuati a tutto il 1996	
e) autorizzazioni previste per il 1997 ed anni successivi	200,00

LEGGE 24 SETTEMBRE 1994 n. 644 ART. 1 COMMA 1f

Interventi urgenti a sostegno dell' economia - credito alla cooperazione - BNL

La legge 466/94, nell'esigenza di assicurare, in una situazione di ristagno dell'economia, un adeguato flusso di investimenti pubblici e di evitare una ulteriore discesa dei livelli occupazionali, adotta misure urgenti nei settori economici trainanti. In particolare, al fine di sostenere le piccole e medie imprese, tra l'altro, provvede ad integrare il fondo di dotazione della sezione speciale per il credito alla cooperazione presso la Banca Nazionale del Lavoro (legge 30/53) per un importo complessivo di 123,46 md..

Il comma 1f dell'art.1 disponendo il versamento della quota residua (da parte del Tesoro) permette di completare l'aumento del fondo come deliberato dall'assemblea straordinaria dei partecipanti alla sezione autonoma, nel maggio del '93, reso necessario per le perdite pari al 50% della consistenza del fondo stesso.

Le autorizzazioni, inizialmente previste in 63,46 md. per l'anno '94 ed in 60 md. per il '95, hanno subito una riduzione del 10% limitatamente alla quota del '95, per effetto della legge 85/95. L'importo decurtato è stato, poi, rimodulato dalla legge finanziaria '95: 27 md. nel '95 e 27 md. nel '96.

Nell'esercizio 1996 è stata completata l'integrazione del fondo (27 md.).

Situazione a tutto il 1996
(in md. di lire)

a) autorizzazioni complessive	117,46 (*)
b) autorizzazioni a tutto il 1996	117,46
c) impegni assunti a tutto il 1996	117,46
d) pagamenti effettuati a tutto il 1996	117,46
e) autorizzazioni previste per il 1997 ed anni successivi	-

* ridotte da 120,46 a 117,46 per effetto della legge 85/95

LEGGE n. 295/73, successivi rifinanziamenti e variazioni**Conferimenti al fondo presso il Mediocredito Centrale**

Il fondo contributi, costituito presso il Mediocredito Centrale ai sensi dell'art.3 della legge 28 maggio 1973 n. 295, corrisponde contributi sugli interessi per le operazioni di finanziamento alle esportazioni con pagamento differito, effettuate dagli Istituti ed Aziende di credito ammessi ad operare con l'Istituto stesso.

Non considerando le leggi che al 1988 hanno esaurito le autorizzazioni di competenza e non hanno più residui, detto fondo è stato incrementato:

- a) con legge n. 526/82 art. 11, per 2.290 md. di lire inizialmente ripartiti negli anni dal 1983 al 1988. A seguito delle modifiche apportate dalla legge finanziaria '92 n. 415/91 tabella E, il finanziamento complessivo è stato ridotto a 2.140 md.,
- b) con legge n. 130/83 comma 1 e 2, per 2.500 md., ridotti a 2.473,5 md. dall'art. 18 della legge n. 730/83 e quindi a 2.323,5 md. dalla legge n. 415/91,
- c) con legge 730/83 art. 18 comma 8 e 9 per 2.500 md.. L'autorizzazione complessiva è stata poi ridotta a 2.200 md. (legge 415/91),
- d) con legge 887/84 art.9 per 2.400 md., poi modificati dalla legge 415/91 in 2.000 md.,
- e) con legge n. 41/86 art. 11 comma 6 per 1.000 md., ridotti a 900 md. per effetto della legge 415/91,
- f) con legge 304/90 art.1 comma 1 per 134,7 md.,
- g) con legge 237/93 art. 1 comma 10 per 200 md.. Tale legge è stata incrementata ulteriormente per 140 md. dalla Finanziaria '95, tabella D,
- h) con legge 644/94 per 200 md..

La legge 85/95 ha disposto variazioni in diminuzioni sugli stanziamenti per l'anno '95 e sulle relative proiezioni per il '96 e il '97. Con i decreti di variazione n.204807 e n.213803 (RGS) sono stati, poi, riassegnati rispettivamente 2,5 md. e 1,0 md.

Fanno capo allo stesso capitolo di conferimento del fondo considerato (n.7775 della DGTesoro) anche:

- il fondo contributi per le finalità (agevolazioni per l'acquisto di macchinari) di cui alla legge 1329 del 29 novembre 1965, che è stato incrementato di 200 md. dalla Legge Finanziaria '93 tab.D, di 150 md. dalla L.F. '94 tab.D, di 50 md. dalla L.F. '96 tab.D, 100 md. dalla L.F. '97 (663/96) tab. D,
- il fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi su finanziamenti concessi per la ripresa economica nei territori colpiti da calamità naturali, istituito con legge 1142/66, che è stato aumentato di 1.377 md. con la legge 35/95 art.2,c.1 (per gli eventi alluvionali prima decade del mese di novembre 1994).

La legge finanziaria '97 ha rimodulato la cifra residua in: 386,80 md. (per il 1997 esclusi i 100 md. della tab.D), 397,00 md. (1998) e 402,00 md. (1999) e 826 md. negli anni successivi

Situazione a tutto il 1996
(in md. di lire)

a) autorizzazioni complessive	11.784,25
b) autorizzazioni a tutto il 1996	9.671,85
c) impegni assunti a tutto il 1996	9.671,85
d) pagamenti effettuati a tutto il 1996	9.595,00
e) autorizzazioni previste per il 1997 ed anni successivi	2.112,40

Esercizio 1997

a) impegni assunti nei primi sei mesi	-
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	50,00
c) impegni previsti per i successivi 6 mesi	485,15
d) pagamenti previsti per i successivi 6 mesi	512,00

LEGGE n. 949/52, ART. 37 - Integrazioni e rifinanziamenti**Conferimenti al Fondo dotazione costituito presso la Cassa per il Credito alle imprese artigiane.**

Il Fondo per il concorso nel pagamento degli interessi, costituito presso l'Artigiancassa ai sensi dell'art. 37 della legge n. 949/52, concede contributi per gli interessi sui finanziamenti alle imprese artigiane in modo da consentire l'applicazione a carico dei mutuatari di un tasso inferiore a quello di mercato.

Non considerando le leggi che al 1986 avevano esaurito le autorizzazioni di competenza e non avevano più residui, detto fondo è stato incrementato:

- a) dalla legge n. 526/82 art.30 con 1.350 md., rifinanziata per 150 md. dalla legge 415/91 (L.F. '92 tab.D), per 150 md. dalla legge 500/92 (L.F. '93 tab.D), per 200 md. dalla legge 537/93 (L.F. '94 tab.D), per 150 md. dalla legge 725/94 (L.F. '95 tab.D) e per 100 md. dalla legge 550/95 (L.F. '96 tab.D),
- b) dalla legge 130/83 art.19 comma 1 per 980 md.,
- c) dalla legge 887/84 art.14 comma 6 per 560 md.,
- d) dalla legge 41/86 art.11 comma 8 e 9 per 750 md.,
- e) dalla legge 910/86 art.3 comma 6 per 490 md.,
- f) dalla legge 67/88 art.15 comma 43 per 840 md.,
- g) dalla legge 38/90 art.28 comma 1/c per 230 md.,
- h) dalla legge 321/90 art.1 per 750 md.,
- i) dalla legge 237/93 per 400 md.,
- l) dalla legge 644/94 art.1 comma 1a per 200 md.,
- m) dalla legge 35/95, recante misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del novembre '94, che con l'art.3 comma 1 prevede la somma di 200 md. per l'anno '95 (gestione separata).

Il D.M. Tesoro, emanato in applicazione della legge 85/95, ha disposto una variazione in diminuzione del 3% sugli stanziamenti per l'anno '95 e sulle relative proiezioni per gli anni '96 e '97. Il successivo D.M. di variazione della RGS n. 213803 ha riassegnato la somma di 1 md. per l'anno '95.

Il DL 323/96 convertito con modificazioni in L.425/96 ha ridotto lo stanziamento e la relativa autorizzazione '96 del capitolo 7743 per 75 md., ed ha inoltre decurtato autorizzazioni '96 per un importo di 100 md., da riscrivere nello stesso capitolo per l'anno '98.

I finanziamenti complessivi sono stati rimodulati dalla Legge Finanziaria '97 (L.663/96) in: 243,7 md. (1997), 260,00 md. (1998) e 299,5 md. (1999). La stessa L.F. '97 nella tabella D prevede per il '97 ulteriori 150 md. per il rifinanziamento della legge sopramenzionata n.526/82 (recante provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia).

Situazione a tutto il 1996
(in md. di lire)

a) autorizzazioni complessive	7.384,60
b) autorizzazioni a tutto il 1996	6.431,40
c) impegni assunti a tutto il 1996	6.431,40
d) pagamenti effettuati a tutto il 1996	6.220,00
e) autorizzazioni previste per il 1997 ed anni successivi	953,20

Esercizio 1997

a) impegni assunti nei primi sei mesi	150,00
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	150,00
c) impegni previsti per i successivi 6 mesi	250,33
d) pagamenti previsti per i successivi 6 mesi	461,73

LEGGE 5 APRILE 1985, N. 135 - ART. 2

Disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per i beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero.

L'art. 2 della legge 135/85, integrando l'art. 2 della legge 26 gennaio 1980 n. 16, prevede, su domanda, un ulteriore concorso statale dell'8%, costante quindicinale, sugli interessi da pagarsi per mutui che verranno contratti con enti o istituti o aziende di credito da coloro che intendano reimpiegare in attività produttive industriali, agricole, commerciali ed artigianali, in tutto o in parte, gli indennizzi dovuti ai sensi della legge dell'80.

Per la concessione della suddetta integrazione statale sono autorizzati, in aggiunta al limite di impegno quindicinale (500 milioni) di cui al 3 comma dell'art. 12 della legge 16/80, ulteriori limiti di impegno quindicennali di un miliardo per ciascuno degli anni dal 1985 al 1990.

Con l'entrata in vigore della legge 98/94, che reca l'interpretazione autentica e definisce le norme procedurali e di attuazione relative alla legge 135/85, potranno essere utilizzate le cospicue giacenze del capitolo 7760. Tale legge precisa tra l'altro che:

- debbano intendersi per "beni indennizzabili" sia quelli materiali che quelli immateriali;

- che il concorso statale dell'8% sugli interessi per i mutui concessi come previsto dalla legge 16/80 deve intendersi riconosciuto su un importo pari al complesso degli indennizzi corrisposti.

Il Ministero del Tesoro pertanto viene autorizzato a liquidare alle ditte, che lo richiedano nei limiti di tempo stabiliti e qualora ne esistano i presupposti, l'indennizzo relativo all'avviamento e l'integrazione del contributo agli interessi.

Situazione a tutto il 1996
(in md. di lire)

a) autorizzazioni complessive	97,500
b) autorizzazioni a tutto il 1996	64,500
c) impegni assunti a tutto il 1996	36,216
d) pagamenti effettuati a tutto il 1996	21,665
e) autorizzazioni previste per il 1997 ed anni successivi	33,000

Esercizio 1997

a) impegni assunti nei primi sei mesi	1,074
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	1,074
c) impegni previsti per i successivi sei mesi	1,500
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	1,500

LEGGE n. 219/81 ART. 85 - MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI**Interventi a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981.**

La legge 219/81, al titolo VIII art. 85, costituisce due fondi, con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, amministrati uno dal Sindaco di Napoli e l'altro dal Presidente della Giunta Regionale della Campania, quali commissari straordinari di Governo, per gli interventi a favore dell'edilizia a Napoli.

La legge è stata modificata ed integrata con ulteriori finanziamenti da:

legge 887/84 art. 11 comma 9 (2.300 md. per gli anni dall'85 all'87),

legge 41/86 art. 6 comma 4 (3.000 md. dall'86 all'88),

legge 910/86 art. 6 comma 2 (3.500 md.),

legge 67/88 art. 17 comma 3 (2.500 md.).

Tali leggi autorizzano una spesa complessiva di 11.300 md..

Gli importi destinati all'attuazione degli interventi, stornati dal capitolo 8908 del Tesoro, sono stati ripartiti, anno per anno, dal CIPE con apposita delibera, tra il funzionario delegato per la gestione stralcio del programma straordinario aree esterne al Comune (ex Presidente della Giunta Regionale - capitolo 7814 della D.G.T.) e quello delegato per le aree del Comune di Napoli (ex Sindaco di Napoli - capitolo 7813 D.G.T.).

Gli stanziamenti iniziali relativi al '95, '96 e '97 hanno subito una riduzione per effetto della legge 85/95, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica.

Una ulteriore variazione in diminuzione (3,0 md.: 1,5 md. per ciascuno degli anni '96 e '97) è disposta dalla legge 341 del '95, quale concorso statale alle spese sostenute dal Comune di Napoli per l'assunzione del personale, come previsto dall'art. 12 della legge 730/86.

La 341/95, inoltre, al comma 8 dell'art. 22 stabilisce che le somme disponibili per il completamento del programma di cui al titolo VIII della L.219/81, iscritte al capitolo 8908 per l'anno '95 e successivi, non ancora trasferite alla data del 31.12.95 dal CIPE al funzionario incaricato, devono essere assegnate al capitolo del Bilancio 7089 ai fini del successivo trasferimento agli enti indicati dal decreto del Ministero bilancio del 4 novembre '94 (662,95 md.).

Situazione a tutto il 1996**(in md. di lire)**

a) autorizzazioni complessive	11.300,00 (*)
b) autorizzazioni a tutto il 1996	10.589,20
c) impegni assunti a tutto il 1996	10.589,20
d) pagamenti effettuati a tutto il 1996	10.489,24
e) autorizzazioni previste per il 1997 ed anni successivi	(**)

Esercizio 1997

a) impegni assunti nei primi sei mesi	-
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	-
c) impegni previsti per i successivi 6 mesi	
d) pagamenti previsti per i successivi 6 mesi	99,96

(*) ridotte a 11.252,15 per effetto della legge 85/95 e della legge 341/95

(**) i rimanenti 662,95 md. sono stati assegnati al capitolo del Bilancio n.7089

**MINISTERO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

R E L A Z I O N E

STATO ATTUATIVO LEGGI PLURIENNALI DI SPESA

SETTORI D'INTERVENTO E LEGGI

1. Fondo finanziamento programmi regionali di sviluppo -
legge 281/70 art. 91.1. Legge 14 giugno 1990, n. 158, art. 3 lett. a) e b)1.2. Agricoltura

Legge 9 maggio 1975, n. 153 (art. 6, lett. a)

Legge 10 maggio 1976, n. 352 (art. 15, lett. c)

Legge 1° luglio 1977, n. 403 (art. 2)

Rifinanziamento della legge 8 novembre 1986, n. 752

1.3. Altri (vari)

Legge 10 maggio 1976, n. 261

Legge 1° dicembre 1986, n. 879

Legge n. 122/89, artt. 3 e 6

Legge n. 208/91

Legge n. 292/68, art. 1.

Legge n. 10/91, n. 11

2. Sanità

Legge 23 dicembre 1978, n. 833

3. Fondo per la ricostruzione della Valtellina

Legge 102/90

4. Programmi Regioni Campania e Basilicata per eventi
sismici (ex legge pro-terremotati)

Legge 18 aprile 1984, n. 80

5. Fondi investimenti ed occupazione 1984 - 1985 - 1986/88 e 1989

Legge 26 aprile 1983, n. 130 (art. 21)

Legge 27 dicembre 1983, n. 730 (art. 37)

Legge 22 dicembre 1984, n. 887 (art. 12)

Legge finanziaria 11 marzo 88, n. 67 (art. 17, 31° c.)

6. Interventi di competenza delle regioni P.R.S. e Az. Org. 6.3

Legge 64/86 (ex Agensud)

7. Somme da erogare per interventi per la Sardegna Centrale

Legge 644 del 12.11.1994 art. 8 bis

8. Fondo per competenza residue ex Agensud

Legge 64/86

9. Fondo per il completamento programma abitativo

Titolo VIII Legge 219/81

10. Fondo nazionale per la montagna

Legge 97/94

11. Interventi nelle zone colpite dal sisma 1980/81

Legge 14 maggio 1981, n. 219

* * *